



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il coordinamento delle Politiche
Comunitarie

Prot. 1685/GAB

Roma 30/06/2010

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite dell'U.P.I.

A tutti i Comuni con più di 15.000 abitanti
per il tramite dell'A.N.C.I.

A tutte le Camere di commercio per il
tramite di Unioncamere

A tutti i responsabili unici del monitoraggio
degli aiuti temporanei (art. 9, c. 5 del
D.P.C.M. 3 giugno 2009)

Oggetto: Quadro di riferimento temporaneo degli aiuti di Stato - Monitoraggio degli aiuti temporanei – D.P.C.M. 3 giugno 2009, art. 9

Il paragrafo 6 della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica -, del 22 gennaio 2009, impone la trasmissione alla Commissione europea, entro il prossimo 31 luglio, della lista di tutte le misure di aiuti temporanei adottati fino al 30 giugno 2010.

A tale scopo, il **comma 1 dell'articolo 9**, del Decreto del Presidente del Consiglio 3 giugno 2009, stabilisce che tutte le amministrazioni che hanno istituito aiuti di Stato temporanei lo comunichino entro e non oltre il 15 luglio p.v., al Dipartimento delle politiche comunitarie che provvederà alla trasmissione dell'elenco alla Commissione europea, entro la suddetta data del 31 luglio 2010.

Pertanto, le amministrazioni in indirizzo, relativamente agli aiuti istituiti dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010, dovranno comunicare:

1. il **titolo** del regime di aiuti o dell'aiuto singolo;
2. l'indicazione se trattasi di un **nuovo** regime di aiuti o di un nuovo aiuto singolo o, invece, della **modifica** di un regime o di un aiuto singolo già esistente;

3. la **base giuridica specifica** dell'aiuto o, eventualmente, l'atto amministrativo con cui l'aiuto è stato adottato, con l'indicazione della relativa data di adozione;
4. **l'articolo del D.P.C.M.** 3 giugno 2009 cui la base giuridica specifica fa riferimento.
5. lo **stato di attuazione dell'aiuto** (se l'aiuto istituito è stato già concesso e in che data)

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere gli elenchi di aiuti temporanei esclusivamente mediante la compilazione della tabella allegata alla presente lettera.

Ai sensi del **comma 2 del medesimo articolo 9**, altresì, l'elenco degli aiuti temporanei istituiti dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione che ne attesta la conformità alle disposizioni dettate dalla Comunicazione, dalle decisioni di autorizzazione e dal D.P.C.M.

Inoltre le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del D.P.C.M. devono essere sottoscritte dal responsabile unico del monitoraggio secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 9.

Le comunicazioni prive dell'attestazione di conformità e della sottoscrizione del responsabile unico non saranno tenute in considerazione in quanto adottate non in conformità con il D.P.C.M. e, pertanto, non saranno inserite nell'elenco che questo Dipartimento invierà alla Commissione europea il prossimo 31 luglio.

Si ricorda che la mancata comunicazione degli aiuti temporanei concessi, configurando una violazione della Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione del D.P.C.M. 3 giugno 2009, rende gli stessi illegittimi. Nei confronti di tali aiuti la Commissione europea potrebbe avviare la procedura per aiuti illegali prevista dagli articoli 10 e seguenti del Regolamento di procedura n. 659/1999.

Le comunicazioni, debitamente firmate, vanno trasmesse esclusivamente all'indirizzo e-mail l.masala@palazzoehigi.it.

per

Il Capo Dipartimento
Prof. Roberto Adam

